



# Città metropolitana di Venezia

## CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO CON.ME FASE B: GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI IMPLEMENTATI

ART. 1 – Premesse allegati e definizioni .....	6
ART. 2 – Oggetto del contratto .....	6
ART. 3 – Modifiche all'infrastruttura e messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio .....	7
ART. 4 – Segnalazione di guasti e/o anomalie.....	8
ART. 5 – Programma operativo .....	8
ART. 6 – Beni in concessione .....	9
ART. 7 – Obblighi a carico di Città metropolitana .....	9
ART. 8 – Obblighi a carico di Venis.....	10
ART. 9 – Obbligo di continuità del servizio.....	11
ART. 10 – Responsabilità della Società .....	11
ART. 11 – Durata del contratto .....	12
ART. 12 – Corrispettivo e fatturazione .....	12
ART. 13 – Penali.....	13
ART. 14 – Copertura assicurativa .....	15
ART. 15 – Garanzia per l'esecuzione.....	15
ART. 16 – Strumenti e metodologie per l'attuazione del controllo analogo.....	16
ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi.....	16
ART. 18 – Modifiche del contratto .....	16
ART. 19 – Risoluzione del contratto .....	17
ART. 20 – Forza maggiore.....	17
ART. 21 – Codice di comportamento.....	17
ART. 22 – Divieto di pantouflage .....	17
ART. 23 – Adempimenti in materia di sicurezza .....	18
ART. 24 – Riservatezza e trattamento dei dati personali .....	18
ART. 25 – Comunicazioni.....	18
ART. 26 – Foro competente .....	19
ART. 27 – Oneri e registrazione.....	19

## **CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO CON.ME FASE B: GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI IMPLEMENTATI**

**Tra**

**Città metropolitana di Venezia**, con sede in Venezia – San Marco, 2662, codice fiscale 80008840276, rappresentata dal dott. Romano Armellin, competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto dell’Ente, del decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del giorno 11 novembre 2022, il quale interviene nel presente Atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 dicembre 2020,

**e**

**VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.**, con sede in Venezia San Marco, 4934, Registro Imprese Venezia, codice fiscale e Partita IVA 02396850279, in persona del legale rappresentante Paolo Bettio, in virtù dei poteri conferiti dall’Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2023, domiciliato, per la carica, nella sede legale della Società, di seguito anche “Venis” o “Società”,

**e**

**Comune di Venezia**, con sede in Venezia San Marco, 4136, codice fiscale 00339370272, rappresentata da Nicola Nardin, competente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Finanziaria, a stipulare i contratti per conto del Comune di Venezia ai sensi dell’atto di nomina prot. 0578259 del 23 dicembre 2020,

### **Premesso che**

la legge n. 56 del 2014 individua, tra le finalità istituzionali generali della Città metropolitana, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della stessa Città metropolitana (art. 1, comma 2) e le affida, tra le altre, le funzioni di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 1, comma 44), di raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, comma 85);

il D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” individua ulteriori disposizioni per l’affidamento a società in house (art. 17), i contenuti e gli obblighi del contratto di servizio (art. 24), ad integrazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (art. 7);

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13 febbraio 2023, contiene tra gli obiettivi di informatizzazione e digitalizzazione la gestione del Progetto quinquennale “Con.Me – Convergenza digitale Metropolitana” avviato a partire dal 2020 ed avente come obiettivo, a sua volta, la digitalizzazione dei processi amministrativi, la diffusione dei Livelli Essenziali di Diritti Digitali (LEDD), la diffusione dell’interoperabilità presso gli enti della Pubblica Amministrazione, attraverso le azioni di seguito specificate, in attuazione al “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione” nel tempo vigente, predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale;

il Regolamento AgID adottato con determinazione n. 628 del 15 dicembre 2021 reca i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud

per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;

il Regolamento n. 2 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), di cui alla determinazione n. 307 del 18 gennaio 2022 ha aggiornato i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;

i Decreti direttoriali di ACN n. 29 del 2 gennaio 2023, n. 5489 del giorno 8 febbraio 2023, n. 20610 del 28 luglio 2023 con cui l’Agenzia ha aggiornato le tempistiche, le modalità ed alcuni requisiti tecnici in materia di qualificazione dei servizi cloud e delle infrastrutture per le pubbliche amministrazioni;

gli obblighi previsti dai citati Regolamenti e Decreti AgID e ACN in materia di classificazione dei dati e dei servizi digitali ed in materia di migrazione al cloud, pongono precisi obblighi di adempimento in capo alle Pubbliche Amministrazioni entro il 30 giugno 2026;

la Città metropolitana, con il Comune di Venezia e Venis S.p.A. è soggetto aggregatore per il digitale (SAD) riconosciuto dalla Regione del Veneto con proprio provvedimento n. 117/2019;

la Città metropolitana di Venezia è iscritta all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 201/2022; giusta determinazione A.N.A.C. del giorno 11 febbraio 2021, prot. 7188/2021, è legittimata ad effettuare affidamenti diretti in regime di “*in house providing*” a Venis S.p.A.;

la ripartizione della spesa per la piattaforma DiMe, tra comune di Venezia e Città metropolitana, viene effettuata, con le modalità che verranno esplicitate successivamente, prendendo a riferimento i seguenti dati:

- a. proporzionalmente alla popolazione residente di ciascun Comune;
- b. proporzionalmente al numero di card (servizi) fruiti dal Comune di Venezia e numero card fruiti dagli altri enti aderenti;
- c. numero di transazioni del Comune di Venezia e numero di transazioni degli altri Comuni/Città metropolitana.

## **Visti**

- i. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 5 maggio 2020 ad oggetto “Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3). Approvazione del Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi” con cui è stato pubblicato il bando a valere sull’Asse 2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 “Agire per la cittadinanza digitale”, che dà attuazione all’ASSE 2 – “Agenda Digitale” Priorità d’investimento: 2 (c) – “Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’egovernment, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health”, declinato nelle seguenti azioni:
  - Azione 2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale;
  - Azione 2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD-Livelli Essenziali di Diritti Digitali);
  - Azione 2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti (come ad esempio SPID, PagoPA, ecc.)”;
- ii. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 47 del 26 giugno 2020 con il quale la Città metropolitana ha presentato candidatura per il finanziamento del progetto “Con.me – Convergenza digitale Metropolitana” a valere sul succitato bando, costituendo aggregazione con i comuni/unioni sotto riportati che, con proprio rispettivo impegno, hanno aderito al progetto sottoscrivendo l’apposita

dichiarazione prevista dal bando regionale con cui si obbligano ad attenersi a tutti gli adempimenti derivanti dall'adesione a detto bando:

1. COMUNE DI CAORLE
2. COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
3. COMUNE DI CAVARZERE
4. COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
5. COMUNE DI CONA
6. COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
7. COMUNE DI DOLO
8. COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
9. COMUNE DI GRUARO
10. COMUNE DI JESOLO
11. COMUNE DI MIRANO
12. COMUNE DI NOALE
13. COMUNE DI PORTOGRUARO
14. COMUNE DI PRAMAGGIORE
15. COMUNE DI SALZANO
16. COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
17. COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
18. COMUNE DI SCORZÈ
19. COMUNE DI SPINEA
20. COMUNE DI TEGLIO VENETO
21. COMUNE DI VENEZIA
22. UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

- iii. il Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto n. 106 del 22 luglio 2022, che autorizza la modifica al 30 maggio 2023 dei termini di conclusione del progetto Con.Me, di presentazione della rendicontazione e di presentazione della domanda di erogazione del contributo a saldo ad esso relativo;
- iv. il Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto n. 51 del 7 aprile 2023, che autorizza la modifica al 30 giugno 2023 dei termini di conclusione del progetto Con.Me, di presentazione della rendicontazione e di presentazione della domanda di erogazione del contributo a saldo ad esso relativo;
- v. il contratto di servizio di cui alla determinazione n. 850 del 21 aprile 2021, sottoscritto con la società Venis S.p.A. in data 29 aprile 2021, per la progettazione e la realizzazione del progetto Con.Me "FASE A" vincolante fino a fine novembre 2022 e prorogato al 30 maggio 2023 in osservanza all'art. 14 lettera a) del bando "Agire per la cittadinanza digitale" con prot. 66257 del 14 novembre 2022 e prot. 70264 del giorno 1 dicembre 2022, ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 in forza del Decreto regionale 51/2023 citato;
- vi. l'offerta tecnico/economica prot. 18454 del 14 aprile 2021 per la realizzazione del progetto Con.Me, parte integrante del citato contratto di servizio;
- vii. la documentazione relativa alla variazione dei costi di conduzione servizi inoltrata nel tempo da Venis S.p.A., acquisita dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14 luglio 2023, per la quantificazione dei costi di conduzione annua per il 2023, 2024, 2025, successiva alla "Fase A" – Servizi IaaS, Servizi BaaS, Servizi DRaaS, Servizi professionali di conduzione e supporto specifici - pari a euro 457.040,06 IVA inclusa (euro 374.623,00 IVA esclusa);
- viii. il documento tecnico di cui al prot. 20430 del 22 marzo 2023 descrittivo del data center, dei servizi erogati e degli SLA correlati, inviati con successivo prot. 30567 del 5 maggio 2023;

**rilevato:**

- i. ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) e dello stesso bando "Agire per la cittadinanza digitale" è necessario mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto e delle relative attività di rendicontazione in capo al capofila;
- ii. il contratto di servizio concluso tra la Città metropolitana e Venis S.p.A. prevede l'impegno delle parti a sottoscrivere un apposito contratto, cosiddetta "FASE B", nel rispetto degli impegni presi dagli aderenti a mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto;

- iii. il medesimo contratto prevede il rispetto delle attività di rendicontazione, secondo la valorizzazione economica delle quote annuali sottoscritta anche dagli enti aderenti, distinta per tipologia di servizio;

**rilevato altresì:**

- i. con comunicazione prot. 26525 del 17 aprile 2023 Venis S.p.A. ha attestato il collaudo - avvenuto in tempi diversi e per tipologia di servizio e per ente aderente - dei servizi informatici relativi alle Azioni: 2.2.1 “Consolidamento data center e creazione hub regionale”, 2.2.2 “Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD-Livelli Essenziali di Diritti Digitali)”, 2.2.3 “Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti”;
- ii. con comunicazione della Città metropolitana prot. 13477 del 22 febbraio 2023:
- sono state aggiornate le quote annuali per tipologia di servizio in capo a ciascun ente, per i servizi infrastrutturali e per i servizi applicativi;
  - è stata prevista la modalità ed i costi per l’attivazione di nuovi server a favore degli enti aderenti, validi anche per l’adesione di nuovi enti interessati ai servizi Con.Me;
  - con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14 luglio 2023 è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e sono state definite le variazioni di bilancio di interesse anche per il progetto “Con.Me – Convergenza digitale Metropolitana”;
- iii. l’attuale utilizzo della piattaforma DiMe Cloud da parte di utenti e dipendenti del Comune di Venezia incaricati della sua gestione, si caratterizza per la propria tendenziale esclusività, rispetto ai rimanenti enti aderenti. L’estensione al Comune di Venezia di questo contratto si limita strettamente alla previsione di co-partecipazione alla spesa complessiva della piattaforma DiMe Cloud. La percentuale di utilizzo viene definita pari al 95,35% da parte del Comune di Venezia e del 4,65% da Città Metropolitana in qualità di soggetto aggregatore per il SAD. Percentuali sono state utilizzate per ripartire la spesa tra i due enti;
- iv. la percentuale di partecipazione alla spesa complessiva della piattaforma DiMe, da ripartire tra Comune di Venezia e Città Metropolitana, è oggetto di rideterminazione annuale sulla base dei seguenti criteri:
- a. quanto ad euro 73.200,00 IVA inclusa (euro 60.000,00 iva esclusa) ripartiti in percentuale rispetto alla popolazione residente in ciascun Comune;
  - b. quanto ad euro 85.400,00 IVA inclusa (euro 70.000,00 iva esclusa) ripartiti in percentuale sulla base del numero di card (servizi) fruiti da ciascun comune;
  - c. quanto ad euro 533.140,00 IVA inclusa (euro 437.000,00 iva esclusa) sulla base del numero di transazioni effettuate nell’anno.
- Nel caso in cui il numero di transazioni del Comune di Venezia sia superiore al 97% del totale complessivo, gli importi di cui ai punti b e c verranno imputati al solo Comune di Venezia. A tal fine, al termine di ogni annualità verranno acquisiti da Venis S.p.A. i dati delle card fruiti ed il numero di transazioni effettuate ai fini dei relativi conguagli.
- Comune di Venezia e Città Metropolitana convengono che in caso di variazioni dell’importo dovuto a Venis S.p.A., la quota annua viene ripartita applicando i criteri a, b e c sopra indicati secondo le medesime proporzioni indicate nel presente contratto.
- v. con determinazione dirigenziale n. 4036 del 19 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, verificata la congruità della suddetta documentazione, è stato infine approvato da parte della Città metropolitana di Venezia lo schema del presente contratto di servizio, conforme all’indirizzo di progetto espresso dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 18 dicembre 2020;
- vi. con determinazione dell’Amministratore Unico di Venis S.p.A. del 15 dicembre 2023 esecutiva ai sensi di legge, verificata la congruità della suddetta documentazione, è stato infine approvato da parte della società Venis S.p.A. lo schema del presente contratto di servizio;
- vii. con determinazione PDD 3109 del 29/12/2023 ai sensi di legge, verificata la congruità della suddetta documentazione, è stato infine approvato da parte del Comune di Venezia l’impegno al finanziamento come oltre descritto;

**tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **ART. 1 – Premesse allegati e definizioni**

1. Le premesse e gli allegati che seguono formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
  - “Progetto Con.Me – Convergenza digitale metropolitana” approvato;
  - “Contratto di servizio per la realizzazione del progetto Con.Me - Convergenza digitale metropolitana di cui al bando regionale “Agire per la cittadinanza digitale” prot. 21342 sottoscritto il 29 aprile 2021;
  - la comunicazione Città metropolitana prot. 13477 del 22 febbraio 2023 relativa ai canoni annui delle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 ed al listino per le nuove attivazioni;
  - la documentazione relativa alla variazione dei costi di conduzione servizi inoltrata da Venis S.p.A. con prot. 14700 del 28 febbraio 2023, e con prot. 42860 del 21 giugno 2023, e con prot. n. 49757 del 18 luglio 2023;
  - la comunicazione Venis S.p.A. prot. 20430 del 22 marzo 2023, contenente il documento tecnico descrittivo dei servizi erogati;
  - la comunicazione Venis S.p.A. prot. 30567 del 5 maggio 2023, contenente gli SLA di riferimento per i servizi erogati;
  - la comunicazione Venis S.p.A. del 14 giugno 2023, protocollata al n. 49757 del 18 luglio 2023, contenente l’aggiornamento a tal data dei costi e dei servizi Con.Me;
  - l’elenco beni in concessione gratuita.
2. Le definizioni “enti dell’aggregazione Con.Me”; “enti aderenti”; “soggetti aderenti”; si riferiscono agli enti che hanno in origine sottoscritto il bando regionale “Agire per la cittadinanza digitale” ed agli eventuali nuovi enti coinvolti successivamente, che abbiano sottoscritto e che abbiano reso efficaci i necessari atti di adesione; tutti titolari dei medesimi diritti ed obbligati ai medesimi adempimenti da esso derivanti.
3. È designato quale Responsabile unico del Progetto il sottoscritto dirigente dell’Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale dott. Romano Armellin ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 che si avvarrà del supporto tecnico e amministrativo dei dipendenti dell’Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale della Città metropolitana di Venezia.

## **ART. 2 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto disciplina la fase (“FASE B”) di gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati con il contratto “FASE A”, nel rispetto degli impegni presi dagli aderenti al progetto a mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno cinque anni dalla conclusione dello stesso. La conclusione del progetto si intende avvenuta il giorno 30 giugno 2023.
2. Fermo restando il corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto prot. 21342 del 29 aprile 2021 tra la Città metropolitana e Venis S.p.A., i servizi oggetto del presente contratto sono definiti nel documento tecnico di Venis S.p.A. dalla stessa inoltrato con prot. 20430 del 22 marzo 2023 e sottoposti ai Service Level Agreement (SLA) di cui al prot. 30567 del 5 maggio 2023. (1\*, 2\*; 3\*, A\*) In particolare:
  - a. Gestione di tutta l’infrastruttura tecnologica necessaria all’erogazione dei servizi informatici di base e applicativi per i comuni aderenti e composta da: server, storage, apparati di rete, firewall fisici e virtuali, policy di sicurezza, software di virtualizzazione e sistema di gestione backup e DRaaS, infrastruttura DIME, sistema di gestione dei ticket, ecc.;
  - b. Gestione dei contratti di manutenzione dei dispositivi hardware e dei software relativi all’infrastruttura tecnologica (sistema di virtualizzazione, software di backup e DRaaS, e di tutti gli ulteriori relativi software e sistemi connessi), software DIME;
  - c. Supporto operativo e tecnico al personale degli enti aderenti nella gestione dei servizi IaaS per l’infrastruttura tecnologica dello specifico ente aderente;
  - d. Adeguamento dei software relativi ai servizi erogati (LEDD) ai comuni aderenti in relazione agli aggiornamenti necessari a garantire le misure minime di sicurezza (applicazione delle patch di sicurezza e bug fixing);

- e. Garanzia di recepimento, nella soluzione Con.Me in uso al SAD, delle future evoluzioni tecnologiche in ottica di riuso delle piattaforme;
  - f. Monitoraggio della rete MPLS e attivazione delle segnalazioni di malfunzionamento presso i referenti degli enti aderenti interessati, nonché della Città metropolitana, entro mezz'ora dall'evento. (4\*)
3. Oltre a quanto riportato ai punti precedenti oggetto del contratto sono anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
- a. monitoraggio continuo dello spazio occupato dai sistemi BaaS e DRaaS per adeguare contestualmente l'effort economico relativo, informando senza indugio la Città metropolitana di Venezia, soprattutto in caso di ridimensionamento delle necessità di ciascun ente aderente, ovvero in caso di accesso di nuovi enti.
  - b. aggiornamento con cadenza bimestrale dello stato di occupazione dei server. (5\*)
  - c. lo sviluppo, in accordo con Città metropolitana, di una proposta operativa finalizzata a far emergere eventuali economie di scala adottando servizi erogabili trasversalmente al fine di ampliare i servizi Con.Me a favore dei comuni dell'aggregazione per migliorare la sicurezza dell'infrastruttura.
  - d. accesso della Città metropolitana in sola lettura alla piattaforma di gestione datacenter del SAD.

### **ART. 3 – Modifiche all'infrastruttura e messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio**

1. Premesso che obiettivo di Città metropolitana è quello di ampliare la platea degli enti aderenti al progetto Con.Me anche al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura, saturandone le potenzialità e aumentando di converso la sostenibilità economica del progetto, Venis S.p.A. in accordo con Città metropolitana può apportare modifiche all'infrastruttura per:
  - a. valutare entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi le richieste inoltrate nelle modalità concordate tra le parti, dandone riscontro agli enti ed a Città metropolitana tramite PEC; (6\*)
  - b. implementare l'infrastruttura e/o i servizi richiesti, entro il termine espressamente comunicato con la PEC di riscontro alle richieste inoltrate secondo il punto precedente. (7\*)
2. I servizi contemplati dal progetto Con.Me possono essere richiesti alla Città metropolitana anche da altri comuni/unioni, aggiuntivi rispetto a quelli che costituiscono l'aggregazione iniziale. In tal caso la società si renderà disponibile ad includere i nuovi soggetti fra i beneficiari del servizio, previa individuazione dei costi di realizzazione del progetto e di manutenzione dell'infrastruttura implementata. Venis S.p.A. in accordo con Città metropolitana:
  - a. valuta entro il termine massimo di 22 giorni naturali e consecutivi le nuove richieste di adesione, dandone riscontro agli enti ed a Città metropolitana tramite PEC; (6\*)
  - b. implementa l'infrastruttura e/o i servizi richiesti, entro il termine espressamente comunicato con la PEC di riscontro alle richieste inoltrate secondo il punto precedente. (7\*)
3. È onere dei contraenti, Città metropolitana e Venis S.p.A., procedere al reciproco inoltro ufficiale, entro 15 giorni naturali e consecutivi, delle richieste di modifica alla propria infrastruttura, da parte degli enti aderenti, e le richieste di nuova adesione da parte di altri enti che non siano all'origine indirizzate ad entrambi.
4. I rapporti con il nuovo soggetto, secondo i canoni annuali ed i costi definiti di comune accordo e approvati con la citata determinazione n. 4036 del 19 dicembre 2023 della Città metropolitana e determinazione del 15 dicembre 2023 di Venis S.p.A., o successivamente, verranno regolati tramite apposito accordo tecnico con Città metropolitana.
5. Ciascun accordo tecnico sarà accompagnato da uno specifico Progetto esecutivo e dai necessari allegati di carattere tecnico, redatti da Venis S.p.A. entro i termini concordati con la Città metropolitana e comunicati alle parti anche con la PEC di riscontro di implementazione modifiche all'infrastruttura ovvero di riscontro nuova adesione. (7\*)
6. In caso di adesione di ulteriori enti, l'importo contrattuale di cui al successivo specifico articolo si intende fissato ed immutabile fino a saturazione delle attuali risorse del Data Center.

## **ART. 4 – Segnalazione di guasti e/o anomalie**

1. Venis S.p.A. tramite apposito portale “Customer Portal” consente agli utenti autorizzati dagli enti aderenti di creare e inoltrare le richieste di supporto, nonché di monitorare e collaborare, mediante l’invio di risposte o allegati, secondo le specifiche di cui al documento tecnico contenuto nel prot. 20430 del 22 marzo 2023.
2. Le modifiche, gli aggiornamenti, le nuove release, i manuali di istruzioni, ecc. relativi al portale di segnalazione guasti dovranno essere portati a conoscenza degli utilizzatori entro congruo termine. (8\*)
3. Nel sistema di ticketing dovrà essere possibile tracciare il ciclo di vita di ogni segnalazione: apertura, assegnazione di priorità, risoluzione e chiusura. Il sistema deve fornire inoltre una vista con accesso riservato agli utenti per consentire loro di monitorare lo stato delle chiamate del proprio ente, con le relative informazioni e tempistiche di presa in carico e chiusura, e rendendo disponibili i report sull’andamento del servizio.
4. La Città metropolitana, entro trenta giorni lavorativi dalla stipula del contratto, dovrà essere abilitata all’accesso e consultazione del sistema di ticketing, al fine di verificare il buon andamento della gestione dei servizi, a garanzia dei soggetti aderenti e della corretta applicazione del presente contratto. (9\*)

## **ART. 5 – Programma operativo**

1. Venis S.p.A. deve provvedere ad organizzare i servizi secondo un documento annuale denominato “Programma operativo” che ha carattere programmatico e consuntivo. Nella redazione di tale programma la società deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate. Il Programma operativo per il 2023 dovrà essere inviato a Città metropolitana, entro un mese dalla sottoscrizione del contratto (10\*). Per gli anni successivi esso dovrà essere inviato a Città metropolitana contestualmente alla comunicazione della quantificazione del corrispettivo annuale dell’importo contrattuale, vale a dire entro il 30 settembre di ciascun anno (14\*). Il documento:
  - a. Contiene un report su attività svolte nel corso del periodo annuale trascorso, con indicazione degli SLA, dei tempi di presa in carico e risoluzione delle segnalazioni di anomalie riportate dagli enti aggregati per categoria (DiMe, IaaS, SaaS), degli incidenti rilevati, dello stato del data center con il dettaglio sull’occupazione delle risorse da parte dei singoli enti, e delle richieste di ampliamento o riduzione dell’utilizzo delle risorse IaaS, richieste di attivazione di LEDD o adeguamenti applicativi delle piattaforme software;
  - b. Contiene un rapporto, anche con rappresentazione grafica, di tutte le attività pianificate e da eseguire nel periodo annuale futuro o anche successivi;
  - c. Contiene gli aspetti tecnici, economici, finanziari necessari alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati, in relazione allo stato dell’arte e alle possibili evoluzioni tecniche, tenendo conto delle peculiarità di ciascun ente aderente, presente e futuro, se di interesse.
2. Il Programma operativo, propedeutico alla fase di fatturazione, sarà redatto criticamente, tenendo presenti le correnti condizioni di mercato, la normativa comunitaria, nazionale e regionale nel tempo vigente in tema: di infrastrutture digitali per la PA; di obblighi di migrazione verso data center qualificati comunque resi disponibili alle pubbliche amministrazioni; di organizzazione, attribuzioni, obiettivi dei SAD regionali, costituiti ai sensi del Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale della regione n. 117 del 4 novembre 2019. I citati ambiti sono da ritenere esemplificativi e non esaustivi.
3. Il documento dovrà riportare le variazioni che possano incidere sulla FASE B quinquennale del progetto Con.Me.
4. Con cadenza trimestrale, vale a dire in concomitanza con il ciclo di fatturazione e per la sua approvazione e pagamento, Venis S.p.A. invia a Città metropolitana uno strumento di verifica, denominato ugualmente “Programma operativo” limitato agli aspetti di gestione corrente, dal punto di vista tecnico ed economico (10\*).

5. A seguito della validazione/approvazione “a regola d’arte” del Programma operativo da parte della Città metropolitana, Venis S.p.A. procederà alla emissione della fattura relativa al periodo.

## **ART. 6 – Beni in concessione**

1. Città metropolitana affida in concessione gratuita a Venis S.p.A., che accetta, le attrezzature e i software di cui all’allegato “Elenco beni” presenti nel data center.
2. Città metropolitana affida inoltre in concessione gratuita a Venis S.p.A., che accetta, le attrezzature che verranno dalla stessa acquistate nell’ambito della fase di gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati (FASE B), oltre alle licenze software ivi previste.
3. Tali beni hardware e software saranno inventariati nei cespiti di Città metropolitana secondo le consuete modalità.
4. Con la stipula del presente contratto, e per tutta la durata dello stesso, la Società, nella persona del suo legale rappresentante, è, per ogni effetto di legge, consegnataria di tutti i beni menzionati ai precedenti commi 1 e 2.
5. La società dovrà conservare, custodire e utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni di cui ai commi 1 e 2, destinandoli esclusivamente per le finalità previste dal presente contratto, e comunque solamente per usi compatibili con i fini statutari ed autorizzati ai sensi della disciplina vigente.
6. La società dovrà provvedere alla manutenzione dell’hardware e del software in concessione, intervenendo nella sostituzione di parti danneggiate da usura o malfunzionamento, attivando i contratti di garanzia in essere o, alla loro scadenza, intervenendo autonomamente o con contratti di manutenzione con fornitori specializzati. La società dovrà inoltre effettuare l’aggiornamento dei software di base installati e in licenza, concordando con Città metropolitana le modalità e i tempi di intervento.
7. Al termine della durata del contratto, previa verifica della consistenza ed integrità dei beni ricevuti, le Parti redigono e sottoscrivono apposito verbale di riconsegna (salvo diverso uso concordato delle attrezzature).
8. I beni ricevuti dovranno risultare nel medesimo stato d’uso di quando sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento.
9. In considerazione dell’evoluzione dei servizi offerti e della disponibilità di mercato, del grado di usura, obsolescenza, termine di scadenza dei beni in concessione, ecc. Venis S.p.A. comunica a Città metropolitana la proposta di sostituzione. In seguito al parere positivo dell’ente la società procederà all’acquisto e alle necessarie comunicazioni per consentire l’inserimento ad inventario nei cespiti di Città metropolitana dei beni acquistati e la dismissione di quelli sostituiti.

## **ART. 7 – Obblighi a carico di Città metropolitana**

1. In qualità di capofila Città metropolitana si impegna a:
  - a. adottare tutti i provvedimenti ed assolvere a tutti gli adempimenti di carattere istituzionale finalizzati alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati, rientranti nelle proprie competenze di capofila dell’aggregazione;
  - b. trasferire tutte le informazioni in proprio possesso e comunque utili e necessarie, inerenti alle attività ed agli obiettivi previsti;
  - c. agevolare una fattiva collaborazione tra la società e gli enti dell’aggregazione Con.Me;
  - d. autorizzare la società all’acquisto di materiale hardware e software per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati;
  - e. valutare il “Programma operativo” di periodo e renderne motivato riscontro.
2. Città metropolitana è diretta responsabile dell’attuazione delle azioni previste dal Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, predisposto da AgID, e dalle disposizioni emanate da Enti, Autorità ed Agenzie competenti per materia.
3. Città metropolitana effettua i controlli e le verifiche tecniche/economiche necessarie alla corretta esecuzione del contratto e la corretta erogazione dei servizi destinati agli enti aderenti, anche richiedendo a Venis S.p.A. circostanziata relazione da produrre entro i tempi eventualmente assegnati. (11\*)

## **ART. 8 – Obblighi a carico di Venis S.p.A.**

1. Venis S.p.A. si impegna a:

- a. Assumere la responsabilità di gestione operativa dell'infrastruttura e dei servizi implementati. Per il caso di decisioni strategiche la società procede sentita Città metropolitana. Salvi gli obblighi di condivisione già previsti nel presente contratto, la Città metropolitana dovrà essere coinvolta in qualità di capofila nelle decisioni, di carattere tecnico e/o istituzionale, legate all'erogazione dei servizi, che:
  - i. comportano maggiori oneri a carico di Città metropolitana;
  - ii. comportano diverse modalità di gestione dei servizi.
- b. Erogare i servizi implementati a seguito del contratto prot. 21342 del 29 aprile 2021 con continuità, adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
- c. Vigilare sulla normativa di settore emanata o, nel tempo, in via di predisposizione, dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione Veneto, dal Comune di Venezia, dagli Enti, Autorità ed Agenzie competenti per materia, attuali e futuri.
- d. In considerazione delle vigenti disposizioni anche in materia di migrazione al cloud, di obbligo di pianificazione e di rispetto delle tempistiche previste dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione predisposto annualmente da AgID, Venis S.p.A. è coinvolta, insieme al Comune di Venezia e alla Città metropolitana in qualità di SAD, nella garanzia agli enti dell'aggregazione Con.Me delle migliori soluzioni nel tempo disponibili ed economicamente applicabili. Sul versante tecnico, rimane esclusivo compito della società Venis S.p.A. adempiere alle direttive condivise, ovvero rilevate in autonomia, assicurando il minore aggravio e ritardo possibili. Sul versante economico, è onere di Venis S.p.A. vigilare anche sulle variazioni di mercato, in relazione ai prodotti, ai servizi, ai costi, operando un efficace confronto ed analisi costi/benefici tra quanto erogato e quanto reso nel tempo disponibile, tenendo proattivamente conto di tutte le variabili di cui venga a conoscenza e di interesse per la Città metropolitana e/o per il SAD. Venis predispone, attraverso il Programma operativo periodico citato, le migliori soluzioni e propone le migliori alternative, in un'ottica evolutiva parallela allo stato di fatto, verso la tecnologia più adeguata e garantendo il rispetto degli standard qualitativi di integrazione, sicurezza, usabilità e performance dell'infrastruttura e dei servizi implementati con la Fase A del progetto Con.Me, per almeno cinque anni dalla fine del progetto stesso, a favore di tutti gli enti dell'aggregazione. È inclusa l'elaborazione del migliore "exit management" dell'infrastruttura Con.Me in vista della conclusione del contratto ovvero in vista di soluzioni alternative allo stesso per garantire la continuità quinquennale più volte citata. L'adempimento alle presenti disposizioni risulterà dalla qualità delle previsioni, dalla accortezza delle rilevazioni, dall'aggiornamento delle soluzioni proposte con i Programmi operativi semestrali, i quali verranno confermati se rispondenti all'usuale prestazione resa "a regola d'arte".
- e. Vigilare sui livelli di qualità dei servizi, da prestare "a regola d'arte" e sugli standard di sicurezza, rispettando i tempi e i limiti di spesa contrattualmente definiti (1\*, 2\*, 3\*, A\*).
- f. Interfacciarsi con gli enti dell'aggregazione Con.Me e con i loro fornitori.
- g. Acquistare materiale hardware e software per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi implementati, nei limiti contrattualmente definiti.
- h. Su richiesta della Città metropolitana ed in suo supporto, partecipare agli incontri tecnici con la Regione Veneto, con gli enti dell'aggregazione Con.Me, con gli altri SAD, con gli altri soggetti di primario interesse coinvolti nella gestione e manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi implementati.
- i. Garantire in modo completo il servizio di supporto multi-tenant, per gli enti dell'aggregazione, attivabile tramite segnalazioni e richieste di intervento (ticket), modifiche della configurazione e guasti/anomalie inerenti i sistemi infrastrutturali e applicativi e di interfaccia.

- j. Produrre nei tempi indicati la relazione “Programma operativo”.
- k. Supportare ed agevolare la Città metropolitana nel progressivo coinvolgimento di altri enti pubblici interessati all’infrastruttura Con.Me e/o ai servizi implementati con la Fase A del progetto.
- l. Rispettare la normativa sulla privacy, avendo cura di preservare la riservatezza e la congruità dei dati gestiti.

### **ART. 9 – Obbligo di continuità del servizio**

1. L’esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa dalla Società, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell’Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica. (12\*)
2. La Società è autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza, igiene, sanità, dandone preventiva comunicazione anche via PEC all’amministrazione capofila ed agli enti dell’aggregazione Con.Me. Sono salvi i casi riconosciuti di forza maggiore e evento fortuito. (13\*)
3. La manutenzione dovrà essere comunque eseguita in orari di minimo impatto per il funzionamento degli uffici degli enti aderenti; la manutenzione programmata non dovrà di norma superare quattro ore nell’arco dei tre mesi e comunque comunicata con sufficiente preavviso (minimo quindici giorni naturali e consecutivi) agli enti aderenti. (13\*)
4. Venis S.p.A. garantisce l’erogazione dei servizi per tutta la durata del presente contratto.
5. Eventuali variazioni strutturali, di impatto generale o particolare, che incidano sulla continuità del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere senza indugio condivise con la Città metropolitana, per il raggiungimento della più vantaggiosa soluzione disponibile, in considerazione di tutte le variabili e di tutti gli effetti al momento previsti e prevedibili. “Senza indugio” indica che il tempo trascorso tra la decisione di variazione proposta da Venis S.p.A. e la comunicazione ufficiale ricevuta all’indirizzo PEC della Città metropolitana dev’essere il minimo indispensabile, atto ad evitare la diffusione di notizie parziali o non corrispondenti al vero, in ogni caso contrarie all’interesse della Città metropolitana.
6. Ogni attività di modifica e/o migrazione (di carattere strutturale o economico; migrazioni verso altro data center; qualsiasi intervento generale o particolare, incidente sull’erogazione dei servizi o sulle condizioni economiche convenute; ecc.) dovrà avvenire nel rispetto del presente articolo, garantendo il rispetto dei livelli minimi di sicurezza e affidabilità, capacità elaborativa, risparmio energetico di cui alla normativa vigente.

### **ART. 10 – Responsabilità di Venis S.p.A.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto Venis S.p.A. assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale per qualsiasi inadempimento derivante dalle attività svolte od omesse, tra cui l’errata o ritardata progettazione, l’interruzione di pubblico servizio, ecc.
2. Le periodiche rilevazioni sull’evoluzione dei servizi mirano infatti a strutturare nel tempo gli obblighi di cui ai precedenti punti, in relazione all’evoluzione tecnologica, alla normativa vigente, agli obiettivi degli enti partecipanti, a tutela degli interessi di tutte le parti.
3. Per la gestione e prestazione dei servizi affidati col presente contratto Venis S.p.A., sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad utilizzare personale e/o imprese e/o soggetti terzi specializzati che siano in regola con le vigenti normative in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, in materia previdenziale ed assicurativa, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché conformi alla vigente normativa in materia di appalti e concessioni.
4. Venis S.p.A. è unica responsabile per qualsiasi negozio giuridico da essa concluso con i propri fornitori, nonché unica responsabile verso gli enti aderenti Con.Me per la corretta prestazione dei servizi oggetto di questo contratto, in conformità a quanto dallo stesso previsto.
5. Venis S.p.A. assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la società pertanto si obbliga a manlevare l’amministrazione capofila, per quanto di propria

competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a propri diritti di privativa o di terzi.

6. Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione capofila, ovvero nei confronti di alcuno degli enti aderenti, un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, Venis S.p.A. assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute dalla Città metropolitana per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'amministrazione capofila è tenuta ad informare prontamente per iscritto la società delle suddette iniziative giudiziarie.
7. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai periodi precedenti tentata nei confronti della Città metropolitana, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **ART. 11 – Durata del contratto**

1. Il presente contratto di servizio ha durata dalla sottoscrizione al 30 giugno 2028. Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, Venis S.p.A. si impegna a porre in essere tutte le attività per il passaggio di consegne di fine fornitura, sulla base del Piano di trasferimento a terzi approvato dalla Città metropolitana con le stesse modalità e tempistiche previste dall'articolo sulle modifiche all'infrastruttura e messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio.

### **ART. 12 – Corrispettivo e fatturazione**

1. L'importo massimo è di euro 457.040,06 IVA inclusa (euro 374.623,00 IVA esclusa), per il primo anno di contratto.
2. La quantificazione dell'importo annuale per ciascun anno solare successivo al primo è effettuata da Venis S.p.A., previa condivisione con l'amministrazione capofila (A\*), in osservanza ai propri obblighi e responsabilità, tenendo conto delle variabili tecniche adeguate agli enti aderenti e alle ulteriori adesioni. La quantificazione è comunicata con PEC alla Città metropolitana di Venezia entro il 30 settembre di ciascun anno solare, in riferimento all'anno solare successivo. (14\*). Entro il medesimo termine del 30 settembre di ciascun anno solare Venis S.p.A. richiederà l'aggiornamento delle quote di remunerazione del servizio DiMe e verranno aggiornate le quote di partecipazione della spesa con il Comune di Venezia, come oltre esplicitato. (14\*). In considerazione della data di sottoscrizione del contratto, la quantificazione per il solo anno solare 2024 avverrà entro il 31 marzo 2024.
3. Nel corso dell'anno solare è esclusa qualsiasi rivalutazione per eccesso della quota annuale allo stesso anno riferita, eccetto per i casi di incrementi tecnici richiesti dagli aderenti, dall'ente capofila, nuove adesioni e remunerazione dei relativi servizi, salva la completa saturazione dell'infrastruttura disponibile, ed obblighi normativi sopravvenuti. La rimodulazione per difetto della quota annuale deve essere comunicata con PEC a Città metropolitana di Venezia entro la più utile scadenza di fatturazione disponibile e comunque entro un mese dalla ufficiale conoscenza delle cause di rimodulazione che ne abbia la Città metropolitana.
4. La remunerazione del servizio DiMe, pari a complessivi euro 691.740,00 IVA inclusa (euro 540.627,00 IVA esclusa) sarà in carico a:
  - Comune di Venezia per euro 659.564,94 IVA inclusa (euro 540.627,00 IVA esclusa);
  - Città metropolitana di Venezia per euro 32.175,06 IVA inclusa (euro 26.373,00 IVA esclusa);

Il Comune di Venezia partecipa alla spesa in considerazione dell'attuale regime di quasi esclusività nel suo utilizzo e a tal fine interviene attraverso la firma del presente contratto obbligandosi nei confronti di Venis S.p.A. La quota parte a carico di Città metropolitana per l'importo di euro 32.175,06 IVA inclusa per l'anno 2023 è già ricompresa nell'importo massimo citato al punto 1 del presente articolo.

5. Per finalità di certezza e determinatezza, l'importo contrattuale quinquennale è calcolato, in ciascun anno, moltiplicando per cinque la media delle quote annuali ufficiali già comunicate con PEC da Venis S.p.A. Nel 2023, il valore contrattuale quinquennale è di euro 2.285.200,30 IVA inclusa (euro 1.873.115,00 IVA esclusa).
6. Il pagamento avverrà in giorni 30 dalla data di ricevimento di ciascuna regolare fattura trimestrale posticipata, pari ad un quarto dell'importo contrattuale, previo esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale e previa attestazione di regolare esecuzione accertata dal RUP, anche in considerazione della relazione "Programma operativo" più aggiornata. Codice IPA di fatturazione elettronica: IGBQR0.
7. La fatturazione relativa all'ultimo trimestre di ogni anno solare, che conguaglierà i costi dell'intero anno solare, sarà accompagnata da dettagliata relazione che riepilogherà il costo effettivo sostenuto e fatturato.

## ART. 13 – Penali

Si considera inadempimento contrattuale il ritardo registrato nella esecuzione, a regola d'arte, dei servizi oggetto del presente contratto. Venis S.p.A. si obbliga a erogare servizi pienamente rispondenti alle specifiche tecniche e funzionali dichiarate nell'allegato documento tecnico di cui al prot. 20430 del 22 marzo 2023 e richieste dalla Città metropolitana di Venezia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del Codice civile.

Per l'inadempimento sono previste penali da calcolare sul valore totale contrattuale annualmente calcolato come indicato nello specifico articolo, IVA esclusa. Lo scopo delle penali è riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all'utilizzatore) dalla Città metropolitana di Venezia al corrispettivo da erogarsi, stabilito per prestazioni effettuate nel rispetto dei requisiti.

Ove Città metropolitana ritenga di contestare una violazione contrattuale, anche su segnalazione di uno o più enti aderenti, essa verrà formalmente contestata al prestatore per iscritto tramite PEC. Venis S.p.A. dovrà comunicare tramite PEC le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esaustiva documentazione, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute entro il termine indicato, non siano idonee, a giudizio del RUP, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino alla cessazione dell'inadempimento.

Si sottolinea nuovamente che in nessun caso, nemmeno ai sensi dell'art. 1460 c.c., la società potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. In caso di inadempimento a tale disposizione, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione via PEC, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Sono in via prioritaria individuati quali inadempimenti generatori di penale i seguenti casi:

	Inadempimento	Termini di adempimento		Documento di riscontro	Verifica inadempimento	Valore della penale* % su valore contrattuale
		Iniziale	finale			
1*	Ritardo gestione guasti o malfunzionamenti bloccanti	Ora di generazione della notifica automatica a fronte della richiesta di supporto	Ora di risoluzione del guasto/malfunzionamento o bloccante	Notifica automatica/comunicazione (eventuale) di risoluzione	Termine di adempimento iniziale più tre ore	0,01%/ora lavorativa
2*	Ritardo gestione guasti o malfunzionamenti non bloccanti	Giorno di richiesta/segnalazione	Giorno di chiusura della richiesta/segnalazione	Pagina web dedicata all'assistenza	Termine di adempimento iniziale più due giorni lavorativi, ogni due eventi	0,01%/giorno naturale e consecutivo
3*	Ritardo gestione service request e change request	Giorno di richiesta assistenza/modifica di configurazione	Giorno di risoluzione	Pagina web dedicata all'assistenza	Termine di adempimento iniziale più tre giorni lavorativi, ogni due eventi	0,01%/giorno naturale e consecutivo

4*	Ritardo segnalazione malfunzionamento rete MPLS	Orario iniziale di malfunzionamento	Orario della segnalazione inviata da Venis	Comunicazione di segnalazione	Termine di adempimento iniziale più mezz'ora	0,01%/ora lavorativa
5*	Ritardo aggiornamento occupazione server	Scadenza bimestre multiplo da data stipula	Data ricezione comunicazione di aggiornamento	Comunicazione di aggiornamento	Termine di adempimento iniziale più cinque giorni lavorativi	0,02%/giorno lavorativo
6*	Ritardo invio valutazione di richiesta modifica infrastruttura/nuova adesione	Data della richiesta modifica infrastruttura/nuova adesione	Data di invio valutazione di richiesta modifica infrastruttura/nuova adesione	Comunicazione di riscontro sulla richiesta di valutazione modifica/nuova adesione	Termine di adempimento iniziale più quindici giorni naturali consecutivi	0,03%/giorno naturale e consecutivo
7*	Ritardo esecuzione modifica infrastruttura/nuova adesione	Data termine di modifica/nuova adesione comunicata all'ente interessato	Data esecutività della modifica/nuova adesione/collaudato con esito positivo	Comunicazione di modifica/ nuova adesione/collaudato con esito positivo	Termine di adempimento iniziale più trenta giorni naturali e consecutivi	0,03%/giorno naturale e consecutivo
8*	Ritardo comunicazione aggiornamenti, nuove release, manuali istruzione, ecc. portale "Customer Portal", polizze, quietanze pagamento premi polizze	Data degli aggiornamenti, nuove release, manuali istruzione, ecc. portale "Customer Portal", polizze, quietanze pagamento premi polizze	Data di comunicazione aggiornamenti, nuove release, manuali istruzione, ecc. portale "Customer Portal", polizze, quietanze pagamento premi polizze	Comunicazione aggiornamenti, nuove release, manuali istruzione, ecc. portale "Customer Portal", polizze, quietanze pagamento premi polizze	Termine di adempimento iniziale più quindici giorni naturali e consecutivi	0,01%/giorno naturale e consecutivo
9*	Ritardo nell'accesso al sistema di ticketing per CMVE	Data di stipula contrattuale	Data di effettivo accesso al sistema di ticketing	Scambio comunicazioni tra le parti	Termine di adempimento iniziale più trenta giorni lavorativi	0,01%/giorno lavorativo
10*	Ritardo nella redazione del Programma operativo	Data di stipula contrattuale/data del protocollo di fatturazione	Data di ricevimento CMVE del Programma operativo	Scambio comunicazioni tra le parti	Termine di adempimento iniziale più quindici giorni naturali e consecutivi	0,04%/giorno naturale e consecutivo
11*	Ritardo nella redazione di specifica relazione di verifica	Data di richiesta specifica relazione	Data di ricevimento CMVE della relazione	Comunicazione della relazione	Termine di adempimento iniziale più quindici giorni naturali e consecutivi	0,04%/giorno naturale e consecutivo
12*	Ingiustificata sospensione dei servizi	Data di sospensione servizi	Data di ripristino servizi	/	Per ciascun evento	0,54%/giorno naturale e consecutivo
13*	Ritardo comunicazione sospensione servizi	Data di comunicazione sospensione servizi	Data di sospensione servizi	Comunicazione sospensione servizi	15 giorni naturali e consecutivi meno la differenza tra i termini di adempimento	Tra 0,01% e 0,1%/giorno naturale e consecutivo
14*	Ritardo comunicazione importi annuali successivi al primo anno, comprensivi della quantificazione DiMe	Giorno 30 settembre di ciascun anno	Data comunicazione importo annuale successivo al primo anno	Comunicazione importo	Differenza tra i tempi di adempimento	0,06%/giorno naturale e consecutivo
A*	Generico inadempimento contrattuale	/	/	/	Ogni cinque eventi	Tra 0,01% e 0,25%

\* per l'anno 2023 il valore di 1% del valore contrattuale è euro 374,62. Il valore di 0,01% del valore contrattuale è euro 3,75.

1. Gli inadempimenti contrattuali non sanzionati da specifica previsione contenuta nella precedente tabella, salve le previsioni in ordine alla risoluzione contrattuale e al risarcimento danni, saranno rilevati come sopra descritto (PEC, cinque giorni per le deduzioni, ecc.) e, ogni volta sia raggiunta la quantità di cinque, sarà applicata la generica penale "A" di cui alla medesima tabella.
2. Nel caso in cui l'inadempimento riconducibile alla mancata osservanza degli SLA (nn. 1, 2, 3 della precedente tabella) coinvolga più enti, l'importo della corrispondente penale è moltiplicato per due.
3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, Città metropolitana potrà risolvere lo stesso per inadempimento, con diritto al risarcimento dei danni.

4. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato da Città metropolitana mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della prima fattura utile ovvero mediante escussione della garanzia sull'esecuzione.
5. Venis S.p.A. sarà tenuta a risarcire tutti i danni causati a Città metropolitana per la violazione degli obblighi come descritti nel testo del presente contratto e come specificatamente definito nei progetti esecutivi vigenti e futuri, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - mancata custodia o uso non consentito delle infrastrutture tecnologiche site presso il data center gestito da Venis S.p.A.;
  - inadempimento di alcuno degli obblighi correlati alla gestione dei beni affidati in concessione;
  - perdita di dati a seguito di mancato funzionamento del servizio di backup o disaster recovery;
  - data breach, in base alle rispettive oggettive responsabilità per dolo o colpa anche lieve, del caso specifico.
6. Nel caso in cui la Regione Veneto revochi totalmente o parzialmente il contributo prestato per mancato rispetto, in tutto o in parte, delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel Bando "Agire per la cittadinanza digitale" a causa di inadempimenti o ritardi attribuibili alla società, la Città metropolitana si rivarrà sulla stessa per il recupero delle somme e per il maggior danno subito.

#### **ART. 14 – Copertura assicurativa**

1. Venis S.p.A. dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del presente contratto, con impresa o gruppo assicurativo regolarmente iscritto al Registro delle imprese assicurative IVASS, apposita specifica polizza assicurativa "all risk" per il risarcimento di ogni eventuale danno che possa derivare ai beni in concessione di proprietà di Città metropolitana, di cui all'articolo 6 del presente contratto. Si applica la disciplina di cui all'art. 117 commi 10 e ss. del D.lgs. 36/2023.
2. Venis S.p.A. dovrà inoltre presentare la polizza assicurativa "Cyber Risk", con adeguati massimali, a copertura dei danni economici (diretti e indiretti) che dovessero conseguire ai comuni e/o a Città metropolitana legate al cyber risk.
3. Resta ferma la piena responsabilità della società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.
4. La società dovrà consegnare copia delle polizze assicurative alla Città metropolitana entro la data di stipula contrattuale convenuta. Resta fermo che Venis S.p.A. si impegna a consegnare alla Città metropolitana di Venezia, annualmente e con tempestività (entro quindici giorni naturali e consecutivi), la quietanza di pagamento dei premi, atta a comprovare la validità delle polizze assicurative prodotte per la stipula del contratto o, se del caso, le nuove polizze eventualmente stipulate, in relazione al presente contratto. (8\*)

#### **ART. 15 – Garanzia per l'esecuzione**

1. A tutela specifica della corretta esecuzione del contratto, la società dovrà prestare una garanzia, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e secondo l'appropriato schema tipo di cui al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della amministrazione contraente.
2. L'importo da garantire corrisponde al 10% del valore contrattuale IVA esclusa. L'inizio di validità della garanzia coincide con la data di stipula del contratto ed è soggetta a rinnovo/integrazione per ciascun anno del contratto.
3. Deve essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

4. La garanzia deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo: [informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it). Non potrà farsi luogo alla sottoscrizione contrattuale in assenza della richiesta garanzia-
5. Al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, Venis S.p.A. può produrre, anche in copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023.
6. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
7. Qualora, nel corso degli anni, l'ammontare contrattuale dovesse registrare un incremento superiore al 15% rispetto al primo anno, la società dovrà provvedere al reintegro della polizza, a garanzia del 10% del nuovo valore contrattuale.
8. La mancata costituzione o aggiornamento della garanzia determina la decadenza dall'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
9. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della società all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Insiste sull'affidatario l'onere di consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento lavori o degli analoghi documenti comprovanti l'avvenuta esecuzione: alla Stazione Appaltante, su cui non insiste alcun onere di svincolo, non è imputabile o addebitabile alcun aggravio o addebito dell'istituto garante successivo alla data del certificato di regolare esecuzione.
10. La società dovrà consegnare copia digitale della garanzia alla Città metropolitana entro la data di stipula contrattuale convenuta. Resta fermo che Venis S.p.A. si impegna a consegnare alla Città metropolitana di Venezia, annualmente e con tempestività (entro quindici giorni naturali e consecutivi), la quietanza di pagamento dei premi atta a comprovare il rinnovo o l'integrazione della garanzia definitiva per l'annualità di riferimento. (8\*)

#### **ART. 16 – Strumenti e metodologie per l'attuazione del controllo analogo**

1. A tutela generale dello stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dalla Città metropolitana quale ente azionista, Venis S.p.A. è soggetta al cosiddetto "controllo analogo" (congiunto col Comune di Venezia), esercitato mediante gli strumenti previsti dalle disposizioni del capo IV del regolamento sui controlli interni dell'Ente, dallo statuto della medesima società ovvero dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

#### **ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi**

1. Trattandosi di affidamento in house, è vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto da parte della società Venis S.p.A. e ogni forma di sub affidamento dei beni o dei servizi che non sia dallo stesso prevista.

#### **ART. 18 – Modifiche del contratto**

1. Il presente contratto potrà essere modificato in accordo fra le parti al variare delle condizioni tecniche ed economiche che ad esso sottostanno, in congruenza con le periodiche rilevazioni evolutive dei servizi, fermi restando i vincoli imposti dal progetto Con.Me dal bando "Agire per la cittadinanza digitale".

## **ART. 19 – Risoluzione del contratto**

1. La Città metropolitana potrà risolvere il presente contratto, oltre ad avere diritto al risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
  - a. per ripetute e gravi inadempienze contrattuali, sia nell'erogazione dei servizi, sia nell'ottemperanza alle altre disposizioni anche riferite al rispetto della normativa di legge, compresa la materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, pur se previste da specifiche penali, tali da provocare gravi inefficienze e/o interruzioni dei servizi;
  - b. in caso di revoca dell'affidamento dei beni e dei connessi servizi, deliberata dalla Città metropolitana per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun effetto risarcitorio tra le parti;
  - c. ingiustificata interruzione dei servizi;
  - d. revoca totale o parziale da parte della Regione Veneto del contributo prestatato per cause imputabili alla società.
2. Qualsiasi causa di risoluzione verrà formalmente contestata al prestatore per iscritto tramite PEC. Il prestatore dovrà comunicare via PEC le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute entro il termine indicato, non siano giudicate idonee dal RDP, sarà disposta la risoluzione e le misure risarcitorie conseguenti.
3. In caso di risoluzione del contratto la società assicura la continuità nell'erogazione dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo soggetto, salvo ogni e qualsiasi risarcimento del danno.

## **ART. 20 – Forza maggiore**

1. Nessuna parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la prestazione dei servizi da parte della società, la Città metropolitana, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi fino a che i servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare l'erogazione dei servizi in questione ad altro fornitore, per una durata ragionevole secondo le circostanze. Con appropriata relazione Venis S.p.A. darà notifica dell'evento, delle misure per il contenimento degli effetti e della quantificazione del corrispettivo da portare in deduzione alla prima scadenza utile di fatturazione.

## **ART. 21 – Codice di comportamento**

1. Venis S.p.A. si impegna a fare osservare ai propri collaboratori coinvolti nell'esecuzione del presente contratto, a qualsiasi titolo, gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo alla società del Codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia, approvato con Decreto del Sindaco n. 6/2023 del 13 febbraio 2023.
2. È soggetta ai medesimi obblighi la persona incaricata della funzione di consegnatario dei beni di cui all'allegato "Elenco beni" affidati in concessione.

## **ART. 22 – Divieto di pantouflage**

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione capofila, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico ricoperto.

## **ART. 23 – Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Venis S.p.A. si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. La società espressamente manleva e rende indenne la Città metropolitana ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente contratto e garantisce, altresì, che tutto il proprio personale, e, se del caso, quello di Città metropolitana autorizzato, sia adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente.

## **ART. 24 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Venis S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli all'uopo strettamente necessari. Venis S.p.A. è responsabile per l'osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
2. Tale obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano di pubblico dominio o dopo che siano divenuti tali.
3. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla conduzione del servizio, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679 GDPR.
4. Città metropolitana risulta essere titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, nel corso della profilazione effettuata dal cittadino utilizzatore dei servizi implementati con il progetto Con.Me..Venis S.p.A. sarà individuata quale responsabile esterno dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, con apposito e distinto atto di nomina.
5. Qualora rendesse disponibili servizi propri sulla piattaforma DiMe cloud, Città metropolitana individuerà la società Venis S.p.A. quale responsabile esterno anche per i dati trattati in riferimento alla citata piattaforma.
6. Venis S.p.A. deve comunicare tramite PEC alla Città metropolitana i nominativi dei responsabili esterni eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi e deve mettere a disposizione della Città metropolitana l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento.

## **ART. 25 – Comunicazioni**

1. Le Parti indicano di seguito i propri riferimenti per l'esecuzione del contratto e per le comunicazioni ad esso inerenti:

### **per Città metropolitana di Venezia:**

- PEC: [informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)
- Responsabile del progetto: Romano Armellin ([informatica@cittametropolitana.ve.it](mailto:informatica@cittametropolitana.ve.it))

### **per Venis S.p.A.:**

- PEC: [protocollo@pec.venis.it](mailto:protocollo@pec.venis.it)
- Posta elettronica: [venis@venis.it](mailto:venis@venis.it)

## ART. 26 – Foro competente

1. Per ogni controversia che possa insorgere fra le Parti sull'interpretazione, esecuzione o corretto adempimento del presente contratto, qualora fallisca un tentativo di soluzione bonaria della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

## ART. 27 – Oneri e registrazione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di Venis. La società dovrà dimostrare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari a euro 250,00 da effettuarsi secondo le modalità descritte nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023 con l'invio di copia dell'attestazione di pagamento.
2. Le Parti convengono che la registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso, essendo le relative prestazioni soggette ad IVA.

Per il Comune di Venezia  
Nicola Nardin

Per Venis S.p.A.  
Paolo Bettio

Per la Città metropolitana di Venezia  
Romano Armellin

ROMANO  
ARMELLIN  
29.12.2023  
13.49.10  
GMT+01:00

